

Disoccupazione in deroga e convenzione tra Inps ed Enti bilaterali

Argomento - Al momento dell'entrata in vigore del decreto interministeriale 19 maggio 2009, attuativo dell'art. 19 della legge n. 2/2009, in materia di disoccupazione in deroga in caso di sospensione dell'attività per crisi, l'Inps erogherà la relativa indennità solo a condizione che gli enti bilaterali integrino per almeno il 20% il trattamento Inps (art. 9, decreto interministeriale).

A tale proposito l'Inps e gli enti bilaterali devono stipulare una convenzione attraverso la quale regolare i flussi informativi tra loro e in particolare individuare i lavoratori beneficiari a cui gli Enti bilaterali hanno erogato l'integrazione e con quale entità.

In base a quanto modificato con la legge n. 33/2009, l'ammontare della prestazione nella sua totalità equivale, per il biennio 2009-2010, agli ammortizzatori sociali (art. 19, commi 1-ter e 8), ossia ad un trattamento non inferiore all'80% della retribuzione.

Novità - Il Ministero del lavoro ha approvato la bozza di convenzione tra Inps ed Enti bilaterali diramata dall'Inps con messaggio n. 16070/2009 e che ciascuna sede regionale dovrà adottare tempestivamente.

Misura dei trattamenti - Innanzitutto i trattamenti non possono essere inferiori all'80% della retribuzione stessa, con la riduzione pari all'aliquota contributiva prevista per gli apprendisti, attualmente del 5,84%. L'importo da erogare al lavoratore sarà pari a:

1) quota integrativa a carico dell'Ente Bilaterale pari almeno al 20% della prestazione - ossia il 20% del 60% (indennità di disoccupazione con requisiti normali) o del 35% (indennità di disoccupazione con requisiti ridotti) della retribuzione - pari al 12% o al 7% della retribuzione;

2) quota a carico del Fondo nazionale.

L'Inps, nel messaggio 14 luglio 2009, n. 16070, illustra con esempi le modalità di calcolo dei trattamenti. Si assume la retribuzione lorda di riferimento.

La prestazione integrativa dell'ente bilaterale (almeno il 20%) sarà riferita al 60% o al 35% a seconda della tipologia dell'indennità di disoccupazione e sarà quindi pari al 12% o al 7% della retribuzione lorda.

La quota a carico del Fondo nazionale è calcolata per differenza rispetto all'80% della retribuzione.

Ad esempio: 1.000 euro = retribuzione

12% = 120 euro a carico dell'ente bilaterale

800 euro è l'importo massimo della prestazione (80% della retribuzione).

La quota a carico del Fondo nazionale è pari a 680 euro (800 - 120).

Massimale - Qualora il trattamento di sospensione risultasse, nel biennio 2009-2010, superiore ai massimali previsti dalla legge n. 427/1980, vigenti nei rispettivi anni, l'Ente Bilaterale rifonderà almeno il 20% dei massimali stessi.

Premessa

Si trasmette il testo della convenzione (All. 1), approvato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da stipulare con gli Enti Bilaterali, ai fini della erogazione dei trattamenti di sospensione previsti dall'art. 19, comma 1, lett. da a) a c) della legge n. 2/2009 che, per gli anni 2009-2010, sono equivalenti alla misura stabilita per gli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa (art. 19, commi 1-ter e 8).

Si prega ciascun Direttore regionale di stipulare la convenzione con la massima tempestività e nell'interesse del testo trasmesso.

Inps - Messaggio 14 luglio 2009, n. 16070

Oggetto: Convenzione tipo Inps-Enti bilaterali - Art. 9 decreto interministeriale 19 maggio 2009 - Documento n. 46441

Per rendere agevole il rapporto con gli Enti Bilaterali nella sottoscrizione della convenzione, si chiarisce che, nella stesura della stessa in linea con le direttive ministeriali, si è tenuto conto innanzitutto

della centralità del lavoratore, a cui deve essere corrisposta e garantita la prestazione nella misura dovuta ed in unica soluzione, nel rispetto del principio di semplificazione dei rapporti fra pubblica amministrazione e cittadino.

È stato perciò concordato con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali che l'Istituto eroghi l'intero trattamento spettante al lavoratore o apprendi-

sta, al netto delle ritenute fiscali e contributive previste dalle disposizioni vigenti.

Misura della prestazione di sospensione

L'ammontare della prestazione nella sua totalità equivale, per il biennio 2009-2010, agli ammortizzatori sociali (art. 19, commi 1-ter e 8), ossia ad un trattamento non inferiore all'80% della retribuzione.

L'art. 26 della legge 28 febbraio 1986 stabilisce che le somme corrisposte a titolo di prestazioni previdenziali ed assistenziali sostitutive della retribuzione, che danno luogo a trattamenti non inferiori all'80% della retribuzione stessa, siano ridotte in misura pari all'aliquota contributiva prevista per gli apprendisti, attualmente del 5,84% (art. 21, legge 28 febbraio 1986, n. 41).

L'importo che l'Istituto si impegna ad erogare al lavoratore, pertanto, è al netto delle ritenute contributive del 5,84% e della stessa ritenuta fiscale calcolata secondo l'aliquota corrente e lo scaglione di reddito, applicata alle prestazioni in genere.

Detto importo risulterà costituito fondamentalmente da due quote rappresentate dalla:

- quota integrativa a carico dell'Ente Bilaterale pari almeno al 20% della prestazione - ossia il 20% del 60% o del 35% della retribuzione - pari al 12% o al 7% della retribuzione quota a carico del Fondo nazionale, di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del decreto interministeriale (stanziamento di 189 milioni di euro per l'anno 2009).

1° esempio:

nel caso di trattamento ordinario con requisiti normali le quote si articoleranno come segue: la prestazione lorda da calcolarsi in riferimento ad una retribuzione media mensile di 1.000 euro sarà uguale a 800 euro, di cui 1^a quota 20% (almeno) del 60% = 120 euro a carico dell'Ente Bilaterale, 2^a quota 680 euro a carico del Fondo nazionale.

2° esempio:

nel caso di trattamento con requisiti ridotti, le quote si articoleranno nel seguente modo: la prestazione lorda da calcolarsi in riferimento ad una retribuzione media mensile di 1.000 euro sarà comunque uguale a 800 euro, di cui 1^a quota quota 20% (almeno) del 35% = 70 euro a carico dell'Ente Bilaterale, 2^a quota 730 euro a carico del Fondo nazionale.

Qualora il trattamento di sospensione risultasse, nel biennio 2009-2010, superiore ai massimali, previsti dalla legge n. 427/1980, vigenti nei rispettivi anni, l'Ente Bilaterale rifonderà almeno il 20% dei massimali stessi.

Esempio:

Prendendo a riferimento una retribuzione media mensile di 1.500 euro, la prestazione lorda spettante risulterebbe pari a 1.200,00 euro superiore al massimale di 1.065,36 euro. Le quote pertanto saranno ripartite come segue:

- quota a carico dell'Ente Bilaterale = 20% del massimale 1.065,36 euro = 213,07 euro quota a carico del Fondo nazionale = differenza fra il massimale e la quota integrativa a carico dell'Ente Bilaterale = (1.065,36 - 213,07) = 852,29 euro.

Adempimenti delle sedi regionali

A. Stipula della convenzione

Le sedi regionali si attiveranno per la stesura dei protocolli tecnici entro 10 giorni dalla firma della convenzione, che ha validità per l'anno 2009 e, in assenza di nuova convenzione, anche per gli anni successivi.

B. Monitoraggio

L'art. 14, comma 2, del decreto interministeriale stabilisce che qualora la previsione di spesa, inclusi gli oneri per contribuzione figurativa e assegni al nucleo familiare legati alle indennità autorizzate (comma 1), superi l'80% del finanziamento, pari a 189 milioni per l'anno 2009, l'Istituto deve informare tempestivamente il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Inoltre il comma 3 dello stesso articolo prevede che qualora la previsione di spesa superi il 95% dello stanziamento, l'Istituto deve sospendere l'autorizzazione di ogni altra prestazione.

Ovviamente sarà cura della Sede Centrale procedere al monitoraggio ed alla relativa rendicontazione.

C. Procedura di liquidazione

Pertanto, nelle more, le domande giacenti dovranno essere definite con la massima tempestività.